



## ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

### DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Bando di concorso pubblico n. 3 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore di III livello professionale (Codici identificativi RIC-III-2021 03\_A; RIC-III-2021 03\_B RIC-III-2021 03\_C)



## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 2 luglio 2020, n. 76, con cui il Dott. Pietro Tagliatesta è stato nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP in sostituzione della Dott.ssa Anita Pissarro, componente dimissionaria;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991 e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'allegato n. 1- Profili professionali;

la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica ammini-



strazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e s.m.i.;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 133;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 e s.m.i.,, recanti, rispettivamente, "Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ed "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 32, comma 1, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex Decreto n.



509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex Decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 12/2010 del 3 settembre 2010, in ordine a "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 14 del 22 dicembre 2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation o "GDPR"), nonché il Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, "Linee guida sulle procedure concorsuali";



il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3 ("Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"), comma 8, che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, consente alle pubbliche amministrazioni di avviare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del citato Decreto n. 165/2001;

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7 ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare gli articoli dal 247 al 250;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

**TENUTO CONTO** delle indicazioni del 12 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sotto forma di bando tipo per l'area III dello Stato, di cui al link [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Dadone/Schema\\_bando-tipo\\_Area\\_III.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Dadone/Schema_bando-tipo_Area_III.pdf);

**VISTO** il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021), adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 3 febbraio 2021, e validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile;

**VISTO** il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale- n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la Legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici";



**VISTO** il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P15/04/2021), validato dal Comitato tecnico-scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021 e finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito [http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo\\_concorsi.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf);

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale- n. 136 del 9 giugno 2021), "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**CONSIDERATO** che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

**VISTA** la delega di specifici compiti e funzioni inerenti la normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125", e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Triennale di Attività dell'INAPP 2020-2022 adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 maggio 2020;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 05517 del 25 giugno 2020 (ns. prot. n. 04090 del 25 giugno 2020), con cui il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il citato Piano Triennale di Attività 2020-2022;

**TENUTO CONTO** che, nell'ambito del Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, contenuto nel suddetto Piano triennale delle attività 2020-2022, è stata prevista l'assunzione di n. 5 unità di personale con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale, rispondente allo specifico fabbisogno di garantire il pieno presidio degli aspetti scientifici di interesse dell'Istituto oltre a quello di incrementare il supporto alle attività di ricerca soprattutto in ordine alla realizzazione della valutazione delle politiche pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

**PRESO ATTO** che la copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, verrà garantita mediante selezioni pubbliche interamente riservate alle suddette categorie;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;



**INFORMATE** preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

**PRESO ATTO** che le relative assunzioni saranno comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

**ACCERTATO**, ai sensi di legge, l'effettivo fabbisogno e le risorse economiche disponibili, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 24, comma 4, "Personale degli enti di ricerca", del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e l'articolo 11 ("Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca"), Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, hanno eliminato l'obbligo per gli Enti Pubblici di Ricerca, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30, comma 2 bis, e 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i profili professionali del Ricercatore e del Tecnologo;

**RILEVATO** che l'indagine ricognitiva, condotta unitamente ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative interessate dell'INAPP, ha confermato la necessità, già presa in considerazione in sede di predisposizione del citato Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022, di copertura di specifici fabbisogni in ordine all'adeguato presidio delle tematiche indicate all'art. 1 del presente Bando;

**VERIFICATA** l'assenza nelle graduatorie INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Ricercatore (III livello professionale) con expertise equivalente o analoga alle aree concorsuali indicate all'art. 1 del presente Bando;

**ACCERTATE**, ai sensi di legge, le risorse economiche disponibili, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

## DETERMINA

### Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5 unità di personale con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale, come da CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali nelle seguenti aree concorsuali:
  - **Profilo A:** n. 2 unità - "Realizzazione di rilevazioni statistiche e trattamento di dati elementari in ambiti economico e sociale"

Codice Identificativo **RIC-III-2021 03\_A**

Attività richiesta: pianificazione di rilevazioni statistiche; progettazione e realizzazione di piani di campionamento complessi; definizione e applicazione di stime-tori diretti e indiretti; gestione e coordinamento della fase di raccolta dati nelle rilevazioni statistiche; controllo, correzione, validazione, normalizzazione e integrazione di banche dati derivate da rileva-



zioni statistiche dirette, registri statistici e archivi amministrativi; progettazione di metodologie per la costruzione e gestione di basi di dati da utilizzare con finalità statistiche; gestione di banche dati complesse (conversione all'uso statistico, integrazione banche dati, record linkage); elaborazione e analisi di banche dati derivanti sia da indagini dirette che da registri statistici e archivi amministrativi, anche avvalendosi di metodologie statistiche avanzate;

- **Profilo B:** n.1 unità - "Progetti e Bandi competitivi" Codice Identificativo **RIC-III-2021 03\_B** Attività richiesta: programmazione, progettazione, coordinamento e rendicontazione di attività, anche in partenariato con soggetti - istituzionali e non, nazionali ed internazionali - ai fini della implementazione, anche nell'ambito di bandi competitivi, di progetti/programmi finanziati con risorse nazionali, europee ed internazionali. Attività di monitoraggio, studio ed analisi sui processi e sui risultati realizzati nel quadro dei progetti/programmi sopra richiamati;
- **Profilo C:** n. 2 unità - "Politiche economiche e mercato del lavoro"

Codice identificativo **RIC-III-2021 03\_C**

Attività richiesta: Analisi delle dinamiche economiche in atto e delle loro tendenze evolutive, in ambito italiano e comparato, con particolare riferimento alle variabili del Mercato del Lavoro in un'ottica di "cambiamento strutturale". Analisi e valutazione delle politiche economiche in termini di efficacia e di efficienza con particolare riferimento al loro impatto in materia di Lavoro. Svolgimento di indagini ed elaborazione di dati mediante l'uso di metodi quantitativi.

2. È ammessa la presentazione della domanda di partecipazione per uno solo dei Profili sopra indicati. Laddove uno stesso candidato dovesse presentare più di una domanda di partecipazione, l'INAPP prenderà in considerazione l'ultima domanda trasmessa con le modalità di cui all'articolo 3 del presente Bando.

## **Articolo 2 - Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso di cui al presente Bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:
  - essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo fa-miliare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del di-ritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;





- avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- essere in possesso di uno tra i titoli di studio di seguito indicati:
  - Profilo A di cui al codice identificativo RIC-III-2021 03\_A, Diploma di Laurea (DL) in Scienze economiche, statistiche e sociali; Scienze statistiche demo-grafiche e sociali; Scienze statistiche ed attuariali; Statistica; conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.
  - Profilo B di cui al codice identificativo RIC-III-2021 03\_B, Diploma di Laurea in Economia e commercio; Economia politica; Giurisprudenza; Scienze dell'amministrazione; Scienze internazionali e diplomatiche; Scienze politiche; Sociologia, conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio.
  - Profilo C di cui al codice identificativo RIC-III-2021 03\_C, Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio; Economia e finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia industriale; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Scienze statistiche ed economiche conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. Si prescinde dal possesso dei diplomi di laurea sopra indicati qualora i candidati abbiano conseguito un dottorato di ricerca nelle discipline pertinenti l'area concorsuale prescelta.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato, che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso, il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o equivalenza del titolo dovranno essere obbligatoriamente trasmessi prima della stipula del contratto di lavoro.

- Essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca (o titolo equipollente se conseguito all'estero) o di una documentata esperienza professionale per almeno un triennio post lauream in attività di ricerca scientifica maturata presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri (per gli Enti Pubblici di Ricerca verranno presi in considerazione quelli di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016) mediante rappor-



ti di lavoro subordinato, para-subordinato o di lavoro autonomo professionale o mediante assegni di ricerca (non saranno prese in alcun modo in considerazione esperienze di lavoro auto-nomo occasionale o di natura formativa).

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al presente Bando, il dottorato di ricerca o l'esperienza professionale, di cui al precedente periodo, devono avere una diretta ed univoca attinenza alle tematiche di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle indicate al precedente articolo 1 del presente Bando.

In sede di valutazione dei titoli, di cui all'articolo 9 del presente Bando, il dottorato di ricerca verrà valutato esclusivamente qualora non sia stato già considerato ai fini dell'ammissibilità della partecipazione al concorso.

- avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, non inferiore al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e/o altro sistema di classificazione equivalente;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri;
- avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando. Per l'area concorsuale di cui al codice identificativo RIC-III-2021 03\_A è specificatamente richiesta la conoscenza dei software di elaborazione statistica, nonché l'ottima conoscenza di almeno uno dei seguenti: SAS, SPSS, STATA e R;
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà in ogni caso accertato prima dell'assunzione;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.



2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione al concorso e dalla documentazione alla stessa allegata.

### **Articolo 3 – Presentazione delle domande – Termini e modalità**

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in formato pdf mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) **personale** del candidato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando di concorso sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). L'indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato rispetto ad ogni adempimento relativo alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.
2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine indicato al precedente comma (farà fede in tal senso il dato attestato dal sistema di gestione della posta elettronica certificata).
3. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
4. Nell'oggetto del messaggio di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura "**Domanda di partecipazione al concorso di cui al Bando INAPP n. 3/2021**", oltre che la specifica indicazione del codice identificativo dell'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando.
5. La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo di cui **all'Allegato A**, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda deve essere allegata una copia fronte-retro di un documento di identità del candidato in corso di validità, anch'essa datata e sottoscritta.

Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in PDF ed inviarla, comprensiva di allegati, per PEC all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

6. Resta esclusa qualsiasi diversa forma e modalità di trasmissione e presentazione delle domande di partecipazione.
7. **Nella domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,**



**n. 445 e s.m.i., e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, tutti i dati nello stesso Allegato richiesti.**

8. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.
11. Alla domanda di partecipazione, e sempre attraverso posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere allegati:
  - un curriculum professionale strutturato, redatto esclusivamente in lingua italiana secondo il modello di cui all'Allegato B, nel quale il candidato deve inserire le informazioni relative ai titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione Esaminatrice.

Le informazioni riportate nel suddetto curriculum dovranno essere accompagnate da ogni riferimento formale (ad es. data ed istituzione che ha rilasciato il/i titoli di studio, e relativi punteggi conseguiti; pubblica amministrazione/soggetto privato presso cui è stata maturata l'eventuale esperienza professionale e lavorativa; società/ente che ha organizzato corsi di formazione, aggiornamento, ecc. e data del rilascio del relativo titolo di frequenza; riferimenti temporali esatti rispetto alla data di inizio e di fine delle singole esperienze lavorative/professionali maturate ed alla qualifica posseduta in costanza di svolgimento delle stesse, ecc.) utile alla identificazione ed alla esaustiva valutazione di ciascun titolo nello



stesso curriculum riportato. I titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.

Tale curriculum dovrà essere datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale ed in calce allo stesso, e prima della relativa sottoscrizione, **il candidato deve riportare la dicitura: "Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate"**. L'INAPP procederà, a campione, alla verifica della veridicità delle informazioni riportate nel suddetto *curriculum*;

- le pubblicazioni (sino ad un massimo di 10 titoli, in funzione della loro rilevanza ed attinenza all'area concorsuale prescelta, in formato pdf. Le pubblicazioni ulteriori rispetto al numero massimo sopra indicato non verranno prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice) richiamate all'articolo 9, comma 2, lett. C del presente Bando, nonché l'elenco relativo delle stesse pubblicazioni (sempre in formato pdf), anch'esso datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove, a causa della loro dimensione, i file delle pubblicazioni non dovessero risultare trasmissibili con un unico messaggio, le stesse potranno essere trasmesse con più invii, indicando sempre nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata la dicitura sopra riportata. E' ammissibile, in alternativa alla trasmissione dei file in pdf, anche nell'elenco titoli il link dei siti internet da cui scaricare in modo ufficiale le sin-gole pubblicazioni. Insieme all'elenco delle pubblicazioni, deve essere tra-smesso **l'Allegato C** contenente la dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., delle suddette pubblicazioni. Per le eventuali pubblicazioni e lavori redatti in collaborazione con altri soggetti, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati dovranno dichiarare mediante dichiarazione (in formato pdf) sostitutiva di certificazione (**Allegato D**), datata e sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, quali parti delle pubblicazioni siano da riferire esclusivamente ad essi.

Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, diversa dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana.

12. Il candidato, ai fini della partecipazione al concorso, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro, mediante bonifico sul conto corrente intestato all'INAPP, identificato mediante IBAN IT51F0100503382000000218700, indicando nella causale il proprio nome e cognome e il codice identificativo dell'area concorsuale prescelta. Copia della ricevuta di versamento, riportante gli estremi del pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. **Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.**



13. L'interessato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'articolo 15, Legge n. 183/2011 e s.m.i.
14. Le comunicazioni di carattere generale riguardante il concorso di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP(<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni al candidato interessato verranno trasmesse dall'INAPP all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale mediante il quale il singolo candidato ha trasmesso la propria domanda di partecipazione al medesimo concorso. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente Bando derivanti da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disservizi informatici o comunque da altri impedimenti imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
15. Ogni eventuale variazione di dati di recapito deve, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie di cui al presente Bando, essere tempestivamente segnalata dal candidato mediante apposita comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo [direzionepersonaleinapp@pec.it](mailto:direzionepersonaleinapp@pec.it).
16. Resta esclusa per i candidati la possibilità di procedere alla regolarizzazione/integrazione delle domande o dell'eventuale documentazione da allegare alle stesse in tempi successivi al termine finale sopra indicato per la loro presentazione.

#### **Articolo 4 – Esclusioni**

1. L'ammissione alla procedura concorsuale avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dal singolo candidato. L'INAPP procederà ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e nei *curricula*. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..
2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente Bando:
  - a. inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine previsto al precedente articolo 3;
  - b. inoltro della domanda con modalità e formato diversi da quelli indicati all'articolo 3;
  - c. mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
  - d. mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Bando;



- e. mancata allegazione del *curriculum*, come sopra descritto, datato e sottoscritto;
  - f. mancata allegazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di ammissione, sulla base di quanto indicato dall'articolo 3 del presente Bando.
3. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove nel frattempo lo stesso sia stato instaurato.

### **Articolo 5 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Mario Emanuele, Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane – Corso d'Italia n. 33 – 00198 Roma (email: [m.emanuele@inapp.org](mailto:m.emanuele@inapp.org)).

### **Articolo 6 – Commissione Esaminatrice**

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 – 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. L'INAPP si riserva di nominare commissioni distinte, in funzione delle diverse aree concorsuali, anche laddove il numero di domande di partecipazione ricevute per ciascuna di tali aree possa comportare una rilevante differenziazione dei tempi necessari allo svolgimento delle attività di espletamento del concorso. Ai fini della verifica del livello di conoscenza della lingua inglese, la composizione della Commissione Esaminatrice sarà integrata, ove necessario, da un membro aggiunto con adeguata expertise in materia.
2. Il segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP.
3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).
4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando, anche in via telematica, da remoto.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali in conformità alle previsioni del presente Bando.



6. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi, di cui 40 punti per la prova scritta, 30 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.
7. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

### **Articolo 7 – Prova preselettiva**

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute risulti particolarmente elevato, l'INAPP si riserva di effettuare una preselezione, costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei candidati. Tale test, che dovrà essere risolto in 60 minuti, sarà articolato in 40 quesiti a risposta multipla di cui 20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritte e orale.
2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
  - risposta esatta: +1 punto;
  - mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
  - risposta errata: -0,33 punti.
3. I candidati disabili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ai sensi all'articolo 25, comma 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla successiva prova scritta.
4. La gestione della preselezione può essere affidata dall'INAPP a soggetti terzi specializzati nella selezione del personale.
5. Per ciascuna area concorsuale sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento (100) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purché soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.





7. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso so-no tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima prova. **Tale pubblicazione ha effetto di notifica a tutti gli effetti.**
8. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9. La mancata presenza presso la sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa intervenuta, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
10. In sede di svolgimento della prova preselettiva in presenza, laddove ciò continui ad essere prescritto, verranno rispettate le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
11. L'INAPP si riserva in ogni caso di svolgere tale prova preselettiva anche in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, gli adempimenti sopra indicati verranno adeguati in funzione di tale specifica modalità di svolgimento della prova e, nel rispetto dei termini sopra indicati, verranno fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le necessarie informazioni in merito.

### **Articolo 8 – Prova scritta**

1. La prova scritta avrà ad oggetto la conoscenza teorica e pratica sulle seguenti materie:
  - **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo RIC-III-2021 03\_A)**

Tipologie e tecniche di indagine; fasi di progettazione di un'indagine; tecniche di campionamento; errori campionari e non campionari; metodologie per la stima degli errori campionari; metodologie per il controllo e la valutazione degli errori non campionati; tecniche per il controllo e la correzione dei dati; tecniche per la tutela della riservatezza nella diffusione dei dati; modelli e tecniche di analisi statistica; modello di regressione lineare; analisi della varianza e della covarianza; modello di regressione logistica; analisi in componenti principali; analisi delle corrispondenze semplici e multiple; cluster analysis; analisi dei modelli con variabili latenti; indicatori e metodi di misura in ambito sociale ed economico.
  - **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo RIC-III-2021 03\_B)**

Diritto dell'Unione Europea (con particolare riferimento agli atti delle istituzioni comunitarie ed alla loro rilevanza nell'ordinamento nazionale, nonché all'organizzazione dell'Unione Europea); regolamentazione comunitaria applicabile ai programmi europei di maggior interesse nell'ambito



della Programmazione UE 2021-2027; strumenti e metodologie di project management applicabili ai dispositivi e schemi di finanziamento dell'Unione Europea; principi e metodologie di programmazione e progettazione integrata e partecipata; tecniche, metodologie e strumenti per monitoraggio, rendicontazione, controllo e diffusione dei risultati.

- **(area concorsuale di cui al Codice Identificativo RIC-III-2021 03\_C)**

Principi di macroeconomia, determinazione dei livelli di reddito e dell'occupazione secondo i diversi modelli macroeconomici; funzioni dell'investimento; produzione, occupazione e inflazione nel breve e nel lungo periodo, in una economia chiusa e in un'economia aperta; teoria della crescita; dinamica strutturale; politica fiscale e politica monetaria, politica industriale; politica del lavoro; distribuzione del reddito, principi di microeconomia e teoria dell'impresa, forme di mercato, economia sommersa, domanda e offerta di lavoro; modelli di job search; l'equilibrio nel mercato del lavoro e l'equilibrio economico generale; tassi di disoccupazione e tassi di attività; salari, costo del lavoro, produttività; NAIRU, politiche del lavoro.

2. La prova scritta consisterà, per ciascuna area concorsuale, nella trattazione e sviluppo di un elaborato sintetico su aspetti teorico-applicativi inerenti le materie indicate al comma precedente.
3. La prova scritta potrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici. In sede di svolgimento della prova scritta in presenza verranno osservate, laddove ciò continui ad essere prescritto, le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
4. L'elenco degli ammessi alla prova scritta (nell'ipotesi in cui si sia tenuta la prova preselettiva) e l'avviso relativo alla data, al luogo ed alle modalità di svolgimento della medesima prova scritta, che si terrà a Roma, sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima. **Tale pubblicazione ha valore di notifica ai sensi di legge.**
5. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
6. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
7. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, codici giuridici e testi di legge, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione di tali divieti, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.



8. Superano la prova scritta i candidati che abbiano nella stessa riportato un punteggio pari ad almeno 27/40.

### **Articolo 9 – Valutazione dei titoli**

1. Dopo la prova scritta, ma prima della correzione della stessa per coloro che l'abbiano completata, si procederà alla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a 30 punti, così distribuiti:

A. sino ad un massimo di 8 punti per **i titoli di studio ulteriori e per la formazione**. In tale ambito saranno attribuiti:

i. fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di studio ulteriori (rispetto a quelli indicati ai fini dell'ammissibilità della partecipazione al concorso di cui al presente Bando), nonché per i corsi di specializzazione e perfezionamento post lauream. A tal fine, i titoli di cui trattasi verranno presi in considerazione solo se pertinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando, in funzione dell'area prescelta dal candidato. Relativamente al Dottorato di Ricerca si rinvia a quanto già specificato al suddetto art. 2, comma 1, lettera d);

ii. fino ad un massimo di 3 punti per i corsi di formazione, sempre che attinenti alle materie oggetto delle prove concorsuali ed alle attività di cui all'area concorsuale prescelta;

B. sino ad un massimo di 12 punti per i **titoli professionali**. In tale ambito saranno attribuiti:

i. fino ad un massimo di 6 punti per incarichi di coordinamento e/o di responsabilità di unità organizzative e/o di gruppi di lavoro; altri incarichi ed altre posizioni di responsabilità; attività di componente di commissioni di valutazione; partecipazione a tavoli tecnici ed ad organismi tecnici, nazionali ed internazionali; attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor; attività di consulenza a soggetti istituzionali, di cui sino ad 1 punto su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);

ii. fino ad un massimo di 4 punti per esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di accesso al concorso, maturata nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, di cui sino 0,5 punti su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);

iii. fino ad un massimo di 2 punti per esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di accesso al concorso, maturata in costanza di altre tipologie contrattuali di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di lavoro a progetto, contratti di lavoro interinale, attività di lavoro professionale,



- assegni di ricerca, ecc.), di cui sino a 0,25 punti su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi);
- iv. fino ad un massimo di 1,5 punti per iscrizione ad albi professionali;
- v. fino ad un massimo di 1 punto per idoneità conseguita negli ultimi tre anni in concorsi pubblici per il medesimo profilo e livello di inquadramento oggetto del presente.

Per i titoli professionali di cui ai punti B.i, B.ii e B.iii, l'attività negli stessi punti riportata dovrà essere maturata presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altri enti o istituzioni, nazionali ed internazionali, nonché presso datori di lavoro privati e sarà oggetto di attribuzione di punteggio esclusivamente se avente una diretta ed univoca attinenza alle tematiche di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle indicate al precedente articolo 1 del presente Bando.

Infine, come sopra indicato, i titoli professionali di cui ai punti B.i, B.ii e B.iii verranno considerati su base annua (o per frazioni di anno non inferiore a 6 mesi). Laddove, per uno stesso periodo, tali titoli dovessero sovrapporsi, ai candidati verrà attribuito esclusivamente il punteggio relativo al titolo a cui la Commissione abbia attribuito il punteggio più elevato; laddove invece, a tutti i suddetti titoli venga attribuito il medesimo punteggio, verrà attribuito al candidato, in caso di sovrapposizione degli stessi per un medesimo periodo, soltanto il punteggio relativo ad uno degli stessi titoli;

- c. sino ad un massimo di 10 punti per le **pubblicazioni**, sempre che attinenti alle attività di cui all'area concorsuale prescelta tra quelle di cui all'articolo 1 del presente Bando. In tale ambito saranno attribuiti:
- i. fino ad un massimo di 2 punti per volumi e/o monografie di ricerca, con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositati presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*), integralmente attribuibili ad un unico autore;
- ii. fino ad un massimo di 1,5 punti per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR di fascia A;
- iii. fino ad massimo di 1 punto per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR non di fascia A o per uno o più capitoli realizzati nell'ambito di volumi e/o monografie di ricerca collettanei con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositati presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*);
- iv. fino ad un massimo di 0,50 punti per articoli pubblicati su riviste non incluse negli elenchi ANVUR, per pubblicazioni (in volumi, monografie di ricerca) prive delle caratteristiche sopra indicate,



nonché per rapporti tecnici, note metodologiche e note tecniche ufficiali.

3. La Commissione Esaminatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni anche tenendo conto della determinazione analitica, sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
4. Fermo quanto previsto al precedente articolo 8 in relazione al punteggio riportato in sede di prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 27/40 nella prova scritta e ad almeno 21/30 nella valutazione dei titoli.
5. All'esito del perfezionamento delle attività di correzione della prova scritta, i candidati ammessi alla prova orale riceveranno apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché i punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Verrà, altresì, trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di esclusione ai candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo, di cui al precedente comma 4, ai fini dell'accesso alla prova orale.

### **Articolo 10 – Prova orale**

1. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, o la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, comporterà l'esclusione dal concorso.
3. L'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.
4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 8, comma 1, in funzione dell'area concorsuale prescelta, nonché a valutare il livello di conoscenza della lingua inglese, che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello già indicato all'art. 2 del presente Bando.
5. In sede di colloquio, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, verrà, inoltre, accertata la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando. Tra questi, per l'area concorsuale di cui al codice identificativo **RIC-III-2021 03\_A**, rientrano anche i



software di elaborazione statistica indicati in sede di domanda. All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".

6. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.
7. Nel caso in cui la prova orale si svolga in presenza, laddove ciò continui ad essere prescritto, verranno rispettate le previsioni di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
8. Salvo quanto indicato al comma quinto del presente articolo, superano la prova orale i candidati che conseguono, all'esito della stessa, un punteggio pari ad almeno 21/30, nonché un giudizio "positivo" circa la conoscenza dei sistemi e software informatici sopra indicati.
9. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà affisso nella sede dei colloqui e pubblicato nell'apposita sezione del sito INAPP.

#### **Articolo 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria**

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito del concorso, per ciascuna area concorsuale, sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito – a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali – un punteggio complessivo pari ad almeno 70/100.
2. La graduatoria di merito e la graduatoria definitiva, una per ciascuna delle aree concorsuali, saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP. La graduatoria definitiva, una per ciascuna area concorsuale, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati. Di tale pubblicazione verrà, altresì, data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale "Concorsi ed esami".
3. Nell'ambito del numero dei posti messi a bando per ciascuna area concorsuale, saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva formata sulla base del punteggio come sopra riportato e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., comunicati nella domanda di partecipazione al concorso.

#### **Articolo 12 –Stipula del contratto di lavoro**



1. I candidati dichiarati vincitori della selezione di cui al presente Bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipuleranno con INAPP apposito contratto individuale di lavoro.
2. Prima della stipula del contratto, i candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:
  - A. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da-tata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:
    - i. la cittadinanza;
    - ii. il godimento dei diritti civili e politici;
    - iii. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
    - iv. di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
    - v. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
    - vi. la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;
    - vii. l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;
    - viii. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente;



- B. copia del permesso di soggiorno CE o dell'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi non UE), accompagnata da dichiarazione (in formato pdf) di conformità degli stessi documenti all'originale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile.

Le dichiarazioni sub 2.**A.** e 2.**B.**, laddove sottoscritte con firma autografa, dovranno essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta in calce.

3. I candidati vincitori che non presentino all'INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto o di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, i candidati vincitori sono considerati rinunciatari e decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.
5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.
6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i vincitori della selezione di cui al presente Bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

### **Articolo 13 – Assunzione in servizio**

1. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui al presente Bando è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrati nel profilo del RICERCATORE (III livello professionale).
3. I candidati vincitori del concorso saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo CCNL per il personale inquadrato nel profilo RICERCATORE (III livello professionale).
4. I candidati, già in servizio presso l'INAPP ed in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 2, che abbiano partecipato al presente concorso, risultandone vincitori, si intenderanno esentati dal periodo di prova.





5. I candidati vincitori, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro di ciascun candidato vincitore decorrerà dal giorno di inizio del servizio.

#### **Articolo 14 – Trattamento e tutela dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'INAPP è finalizzato – come nel dettaglio evidenziato **nell'Allegato E** (Informativa Privacy) del presente Bando – unicamente all'espletamento delle attività oggetto della selezione di cui al medesimo Bando e avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane nel momento dell'acquisizione delle candidature, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura selettiva operanti presso l'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli, nonché per gestire le prove concorsuali, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata indicazione dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:
  - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP – Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma – alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
  - a mezzo PEC, all'indirizzo istituzionale: [direzionegeneraleinapp@pec.it](mailto:direzionegeneraleinapp@pec.it) e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: [res.pro@inapp.org](mailto:res.pro@inapp.org), allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.
4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 RGPD).



5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: [res.pro@inapp.org](mailto:res.pro@inapp.org).

### **Articolo 15 – Pubblicità**

1. Il presente Bando è pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami”.
2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), ove sarà possibile, come sopra già indicato, prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

### **Articolo 16 – Norme finali e di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.
2. La presente procedura concorsuale costituisce lex specialis; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura concorsuale di cui al presente Bando o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.
4. Gli Allegati A, B, C, D e E, come sopra richiamati, anch'essi pubblicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), costituiscono parte integrante del presente Bando.

Il Direttore Generale

**Dott. Santo Darko Grillo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*